



CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 17 OTT. 2013



**CONFERENZA UNIFICATA  
17 ottobre 2013**

Punto 1) all'ordine del giorno

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI  
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA (AC 1574)**

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**Art. 6**

**Riduzione del costo dei libri scolastici**

All'art. 6 aggiungere il seguente comma :

*4. A partire dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/77.*

*Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98.*

**MOTIVAZIONE**

I Comuni continuano a sostenere gran parte del costo dei libri di testo delle scuole elementari di tutti gli alunni, circa 2.800.000, sia delle scuole statali che private, a prescindere dal reddito, a seguito del trasferimento della funzione relativa all'assistenza scolastica, secondo quanto previsto dagli art. 42 e 45 del D.P.R. 616/77. A ciò vanno aggiunti gli aumenti annuali e la percentuale di inflazione, cui non corrisponde nessun aumento dei trasferimenti relativi per tale spesa che sono fermi all'importo consolidato nel 1986.

Per l'anno scolastico 2013-14 è stato confermato il prezzo di copertina dello scorso anno, incrementato del valore pari all'inflazione. Gli oneri ricadranno esclusivamente sui bilanci dei Comuni.

Ammonta a 150 euro il costo libri di testo per alunno nel quinquennio della scuola primaria, riferito all'a.s. 2013-2014; 420 milioni di euro il costo complessivo per il quinquennio; 84 milioni di euro il costo annuo dei libri sostenuto quasi interamente dai Comuni.

**Art. 10**  
**Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali**

Al comma 1, sostituire le parole: "le Regioni interessate possono essere autorizzate..." con le seguenti: *"i Comuni e le Province interessate possono essere autorizzate..."*

Al termine del comma 1 aggiungere:

*"che terrà conto delle modalità indicate nell'Intesa di edilizia scolastica sottoscritta il 1 agosto 2013 in sede di Conferenza Unificata."*

Sostituire il comma 2 con il seguente:

*"I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dai Comuni e dalle Province, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno dei Comuni e delle Province per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito".*

**Motivazione**

Va data la possibilità ai Comuni e alle Province proprietari degli immobili di procedere all'accensione dei mutui, nell'ambito della programmazione regionale, nelle modalità previste dall'Intesa di edilizia scolastica sottoscritta il 1 agosto 2013 in sede di Conferenza Unificata.

E' inoltre necessario prevedere l'esclusione di Comuni e Province dai vincoli imposti dal Patto di stabilità, evitando come più volte accaduto che risorse per interventi molto spesso urgenti ed indispensabili restino inutilizzate, rendendo ancora più grave la situazione del nostro patrimonio scolastico.



**Art. 12**  
**Dimensionamento delle istituzioni scolastiche**

All'art. 12 comma 1 lettera c) alinea 5 ter sostituire le parole da " I criteri" fino a " Conferenza Unificata" con le seguenti:

*"I criteri di riparto dei dirigenti scolastici e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza Unificata.."*

**MOTIVAZIONE**

A seguito di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.147 del 2012, si era già tentato di sottoscrivere una Intesa in Conferenza Unificata relativa alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica e non rispetto al dimensionamento della rete scolastica che è appunto di competenza regionale.



## Art. 19

### - Alta formazione artistica, musicale e coreutica

All'art. 19 comma 4 sostituire le parole "per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro" con le seguenti : "*per il triennio finanziario 2014-2016 la spesa annua di 3 milioni di euro.*"

All'art. 19 comma 5 aggiungere dopo le parole: ",sulla base di criteri," le seguenti "*concordati con ANCI e UPI,*" e dopo le parole: "che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto." aggiungere le seguenti parole: "*referito all'ultimo triennio, tenendo conto del personale assunto con contratto AFAM.*"

### MOTIVAZIONE

E' necessario prevedere il finanziamento annuale di 3 milioni di euro almeno per un triennio in attesa di giungere alla razionalizzazione dell'intero sistema e alla graduale statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati.

E' opportuno prevedere il coinvolgimento dell'ANCI e dell'UPI in fase di predisposizione del decreto di riparto da parte del MIUR.

Un riparto che terrà conto della spesa storica riferita all'ultimo triennio e del personale assunto con contratto AFAM, al fine di non penalizzare quei Comuni che negli anni hanno cercato di razionalizzare i costi garantendo comunque standard qualitativi, dando applicazione a quanto previsto dalla legge n. 508/99 che non ha però completato il suo iter di statizzazione, costringendo i Comuni ad assumersi maggiori oneri.

